



Al Signor Sindaco  
 e al Segretario Comunale  
 del Comune di Soave (VR)

Badia Polesine, 26 febbraio 2019

Trasmissione e-mail [soave.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:soave.vr@cert.ip-veneto.net)

Rif.: Vs richiesta del 26 febbraio 2019

**Oggetto: parere ex art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 su proposta di delibera di Delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 29-01-2019 avente per oggetto: "Aliquote 2019 dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - conferma".**

Il sottoscritto Dr. Michele Bisaglia, quale Revisore dei Conti eletto nel Consiglio Comunale con delibera di C.C. n. 23 dell'08/05/2018,

#### RICEVUTO

in data 26/02/2019 la richiesta di parere sulla proposta di deliberazione in oggetto, ha esaminato, per esprimere il proprio parere, la proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 5 del 29 gennaio 2019, avente ad oggetto "Aliquote 2019 dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. - conferma";

L'anno duemiladiciannove, il giorno 26 del mese di febbraio, il Revisore dei Conti, vista la proposta di approvazione relativa a:

#### • ALIQUOTE 2019 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. - CONFERMA.

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012), il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTO l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che: a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti

*C.1 26/02/2019*  
*Falk*

percentuali; b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO ALTRESI' l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e.i., il quale dispone che *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*

ESAMINATA:

a) la proposta di conferma dell'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29 gennaio 2019, avente ad oggetto "ALIQUOTE 2019 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.- CONFERMA",

b) la proposta di "Regolamento per la disciplina dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

PRESO ATTO che i proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta sono previsti in euro 380.000,00 (trecentoottantamila/00), tenuto conto delle somme accertate e riscosse nell'anno precedente;

ACCERTATA la conformità del regolamento da approvarsi alla normativa in vigore, introdotta con il d.lgs n. 360/1998 , con riguardo alla disciplina dell'imposta addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTI il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000.

Tanto premesso e sulla base della documentazione esaminata il sottoscritto Organo di Revisione

E S P R I M E

02/06/2019  


per quanto sopra evidenziato, parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del d.lgs n. 267/2000, così come modificato dal d.l. n. 174/2012.

Dei documenti esaminati nel presente verbale verrà conservata copia ad uso interno dell'organo di controllo stesso.

Alle ore 21,30 il Revisore chiude la seduta previa stesura e sottoscrizione del presente verbale.

Badia Polesine, lì 26 febbraio 2019.

L'Organo di Revisione

Dr. Michele Bisaglia

